

LA CERTIFICAZIONE IN MEDICINA

La certificazione è un atto medico dovuto.

È certamente una delle attività più delicate della professione medica. Infatti ogni medico deve porre molta attenzione nella compilazione dei certificati, da un lato nell'interesse del paziente, dall'altro per non incorrere in rischi di carattere penale e disciplinare.

L'atto medico della certificazione è previsto dal codice di deontologia medica all'articolo 22: "il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute. Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato".

MA CHE COSA SIGNIFICA CERTIFICARE IN MEDICINA?

Tenendo conto anche di altre norme si evince che contenuti possibili del certificato medico sono non soltanto le dichiarazioni circa lo stato di salute o di malattia e di invalidità, ma ogni fatto di natura tecnico-sanitaria che il medico ha potuto riscontrare direttamente nell'esercizio della professione (la sottoposizione a vaccinazioni, a misure di profilassi, a terapie specifiche; l'idoneità al lavoro o a talune pratiche sportive; le condizioni di salubrità di ambienti abitativi, commerciali, industriali, ambientali, ...).

Rientrano così fra i contenuti possibili della certificazione medica anche fattispecie che riguardano non la salute, bensì taluni eventi fondamentali della vita, quali la nascita ed il decesso dell'individuo, sempre che il medico sia stato chiamato a constatarli di persona.

In particolare, l'attività certificativa professionale del medico si estrinseca propriamente in atti di attestazione, ossia in dichiarazioni, valutazioni e giudizi professionali attinenti a circostanze di fatto e dati clinici che il certificatore ha constatato direttamente.

Nel gergo tecnico-giuridico, si distingue fra attività di "certificazione" e di "attestazione": infatti, "i certificati", in senso proprio, sono dichiarazioni "derivative" di verità o di scienza, ossia riferite a fatti non percepiti direttamente dal certificatore o ad attività non da lui direttamente espletate o non avvenute in sua presenza, bensì risultanti da altre fonti di documentazione, come registri e documenti cui l'ordinamento giuridico riconosce particolare valore probatorio; "le attestazioni", invece, consistono in dichiarazioni "originarie" di scienza su fatti e circostanze avvenuti direttamente in presenza del certificatore e da lui percepiti ed annotati (ad es.: richiesta di visita da parte dell'avente diritto), ovvero attività (amministrative e tecnico-professionali) da lui stesso poste in essere (identificazione dell'assicurato, visita medica, giudizio sullo stato di salute, ed eventualmente di prognosi).

Tuttavia, nel linguaggio comune si adopera genericamente l'espressione di "certificato medico" per indicare ogni atto certificativo posto in essere dal medico.

CHE COS'È IL CERTIFICATO?

Secondo Barni il certificato medico è la testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell'individuo e della società aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa.

Pertanto il certificato medico è un atto che attesta un fatto, riscontrato dal medico, al quale conferisce rilevanza nei confronti di terzi, ivi compreso il soggetto interessato.

Rappresenta un documento che contiene una dichiarazione scritta, nella quale si attesta la sussistenza di fatti obiettivi riscontrati dalla percezione visiva, uditiva ed intellettuale del medico nell'esercizio della sua attività professionale.

In altre parole è la fotografia dei riscontri effettuati dal medico.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEL CERTIFICATO?

Il certificato è destinato a conferire rilevanza giuridica nei confronti di terzi a fatti che il medico accerta come veri.

Il codice deontologico impone al medico di redigere il certificato solo con affermazioni che derivano da constatazioni dirette. Non gli è concesso di compilare un certificato sulla base di quanto gli viene riferito o su fatti che non sia stato in grado di constatare.

QUALI SONO I REQUISITI DEL CERTIFICATO?

Il certificato medico deve essere privo di abrasioni e di correzioni successive e non deve ingenerare dubbi né sull'estensore dell'attestazione né sul suo significato.

Completezza – nel certificato medico devono essere riportati il nome e la qualifica del medico certificatore, le generalità del paziente o cliente richiedente, l'oggetto dell'attestazione, la data ed il luogo degli accertamenti o, specificandolo, della stesura dell'atto, la firma del medico certificatore in calce.

Chiarezza – deve essere utilizzata una calligrafia chiara e comprensibile che non possa dare luogo a equivoci. La terminologia usata ed il significato della certificazione devono essere intelligibili e riguardare una natura dei fatti oggetto della certificazione, in modo che vi sia conformità di quanto constatato obiettivamente dal medico con quanto da lui dichiarato.

Veridicità – deve attestare quanto personalmente constatato dal medico certificatore.

QUALI SONO I REQUISITI FORMALI?

Il certificato medico deve essere privo di abrasioni e di correzioni successive e non deve ingenerare dubbi né sull'estensore dell'attestazione né sul suo significato.

Deve essere utilizzata una calligrafia chiara e comprensibile che non possa dare luogo a equivoci.

La terminologia usata ed il significato della certificazione devono essere intelligibili e riguardare una natura dei fatti oggetto della certificazione, in modo che vi sia conformità di quanto constatato obiettivamente dal medico con quanto da lui dichiarato.

QUALI SONO GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI?

I certificati si distinguono in – obbligatori – da rilasciarsi in conformità di precise disposizioni di legge e in – facoltativi – da rilasciarsi a richiesta e in mano dell'interessato o, in caso di minore, di interdetto o immobilizzato, di chi ha la rappresentanza legale.

Il rilascio del certificato ad estranei oppure anche la certificazione di circostanze non richieste dall'interessato e che questi intenda che non siano rese note può integrare gli estremi di "rilevazione di segreto professionale".

QUALI SONO GLI ASPETTI GIURIDICI?

È previsto dal codice penale che "Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente con un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro".

Trattandosi di un delitto contro la fede pubblica, il reato è consumato con il solo rilascio del certificato, anche se il fine prefissato non viene raggiunto.

Il reato inoltre si concreta unicamente quando vi è dolo da parte del medico; se questi è in errore, ma persuaso di essere nel vero e certifica conformemente alla propria convinzione, non può essere accusato di attestazione mendace cioè di falso ideologico; in questo caso il certificato infatti, non è falso, ma soltanto erroneo.

Quando il certificato è un atto pubblico, in quanto redatto da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, le pene sono più elevate.

Infatti i certificati possono essere atti pubblici oppure atti di rilevanza pubblica, cioè qualcosa di più di una scrittura privata per la particolare figura di cui lo redige.

I primi (di fede privilegiata) sono quelli redatti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'espletamento delle sue funzioni (il medico di famiglia nei riguardi dei propri assistiti), mentre sono documenti di rilevanza pubblica quelli redatti da privati che compiono operazioni professionali sottoposte a particolari controlli dall'Autorità o da soggetti che esercitano un servizio di pubblica necessità (il medico libero professionista): il potere certificativo è riconosciuto, sia pure con diversa efficacia probatoria, non solo ai pubblici ufficiali, ma anche a soggetti privati.

Il valore probatorio dei certificati emessi dal libero professionista è quello proprio dei certificati e delle attestazioni amministrative: non sono mai dotati di fede privilegiata; le possibili responsabilità penali configurabili, in materia, a carico di questo libero professionista sono stabilite dagli artt. 481 c.p. (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) e 485 c.p. (falsità in scrittura privata).

QUALI LE TIPOLOGIE DEI CERTIFICATI?

Ci sono certificazioni obbligatorie per legge e certificati facoltativi a richiesta dell'interessato. Possono essere redatti da un medico pubblico ufficiale, medico del servizio sanitario nazionale, incaricato di pubblico servizio o esercente un servizio di pubblica utilità.

Tra le diverse tipologie ricordiamo per la particolare peculiarità il:

Certificato storico – La certificazione storica è l'attestazione di una situazione risultante e/o ricostruita dal certificante da altre documentazioni (ora per allora).

Va posta molta attenzione di dare una documentazione circostanziata con ricostruzione di dati obiettivi, onde evitare possibili contestazioni di falsa certificazione, molto facile per esempio nella certificazione di malattia. Certificato compiacente – È la certificazione che tende con terminologia volutamente imprecisa e criptica alterare una situazione o minimizzandola o ipertrofizzandola. Tale certificazione in quanto torna a danno della verità da un punto di vista giuridico si configura sempre come dichiarazione mendace e perciò si configura come reato di falsità ideologica.

UN MEDICO PUÒ RIFIUTARSI DAL CERTIFICATO?

Il dovere del medico di rilasciare, su richiesta dell'interessato o del suo legale rappresentante, una certificazione deriva oltre che dal precetto deontologico anche dalle norme consuetudinarie e dalla natura stessa della professione medica che costituisce un servizio di pubblica necessità.

Il medico non può certificare quando non riveste particolari qualifiche espressamente richieste dalla normativa vigente per determinati tipi di certificati.

Per i medici pubblici ufficiali e per gli incaricati di pubblico servizio il rifiuto alla certificazione può configurarsi come omissione di atti d'ufficio.

Inoltre ogni medico deve rifiutare di redigere i certificati non corrispondenti al vero.

Prof. Marco Perelli Ercolini